

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.

115/2002 e 59

d.p.r.131/1986)



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione civile e crisi d'impresa

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina Macchi	Presidente
dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice relatore
dott. Rosa Grippo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario **n. 119/2026** avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta in proprio

da

ELITE OFFICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 08644570965) rappresentato e difeso dall'avv. CARMELO MARIA CATALFAMO (C.F. CTLCML67P25L667S), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Via Manara n. 7 Milano

Rilevato che con ricorso depositato in data 28 gennaio 2026 **ELITE OFFICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio.

Ritenuto che il ricorso possa trovare accoglimento, in quanto:

- A. sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Rozzano (MI), via Monterosa 121, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;
- B. la società è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII, risultando positivamente comprovato che è un imprenditore che esercita attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII, come reso evidente dai dati di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025 depositata dalla stessa **ELITE OFFICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**;

- C. ricorre il requisito della procedibilità di cui all'art. 49 CCII, dal momento che i debiti scaduti iscritti a bilancio superano largamente l'importo dei 30.000 euro;
- D. quanto al requisito dell'insolvenza va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII, è definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- E. nella specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nella domanda presentata in proprio, ove vengono esaminate le cause della crisi irreversibile determinata dagli effetti dell'esecuzione di un provvedimento di un sequestro preventivo penale autorizzato nel gennaio del 2024 e revocato nel gennaio 2025, cui è conseguita l'impossibilità di accedere al credito bancario.

Ritenuto, pertanto, che debba pronunciarsi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi.

P.Q.M.

1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **ELITE OFFICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA 08644570965)**, con sede legale in Rozzano (MI), via Monterosa 121, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2. NOMINA Giudice Delegato la dottoressa Maria Antonietta Ricci;
3. NOMINA Curatore la dottoressa **FRANCESCA ZILIANI** (C.F. ZLNFNC79B59M102U), professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore, ove non vi abbia già proceduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
5. FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **8 luglio 2026 ore 11:00**, davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio ubicato presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Sezione II civile, avvertendo il debitore che può intervenire nella predetta udienza e può essere sentito sulle domande di ammissione al passivo.
6. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il

predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

7. ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
8. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
 - f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debtrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
10. ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.;
11. ORDINA ai sensi degli articoli 45 e 49 comma 4 CCII che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
12. DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 comma 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2026

Il Giudice estensore
Dott. *Maria Antonietta Ricci*

Il Presidente
Dott. *Caterina Macchi*